



COMITATO RISCHI DI GRUPPO

Delibera CdA del 09/06/2020
Delibera CdA del 15/12/2020

1. Obiettivi del Regolamento e quadro normativo di riferimento

Il presente costituisce la disciplina generale di riferimento per il Comitato Rischi del Gruppo Banca Etica (di seguito "Regolamento").

Il Regolamento adotta integralmente il quadro normativo vigente, in conformità alle Disposizioni di vigilanza per le banche in materia di "governo societario, controlli interni, gestione dei rischi" emanate da Banca d'Italia con la Circolare n. 285 (Titolo IV - Capitolo 1 - Paragrafo 2.3) (di seguito "Circolare n. 285"), e al Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del TUF - Testo Unico della finanza, Articolo 14, e viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, per la disciplina dei compiti e funzionamento del Comitato Rischi (di seguito "Comitato").

2. Composizione e Durata

2.1. Il Comitato è composto da tre a cinque persone, scelte fra i Consiglieri di Amministrazione della Banca capogruppo, tutti non esecutivi e in maggioranza dotati dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147 ter com. 4 e 148 com. 3 del D.Lgs. 58/1998 Testo Unico della finanza, dalla Circolare n. 285 e dallo Statuto della Banca.

I componenti del Comitato devono possedere collettivamente conoscenze, competenze ed esperienze tali da poter comprendere appieno e monitorare le strategie e gli orientamenti al rischio delle società oggetto del perimetro del Gruppo Banca Etica.

2.2. I componenti del Comitato vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne designa altresì la persona Presidente, tra i componenti con i requisiti di indipendenza.

2.3. La durata del mandato conferito al Comitato coincide con quella del Consiglio di Amministrazione, la cui cessazione anticipata, per qualsiasi causa, determina l'immediata decadenza del Comitato.

Qualora un componente del Comitato perda il requisito di indipendenza è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Comitato stesso nonché al Consiglio di Amministrazione e automaticamente decade dal Comitato. Allorché, per qualsivoglia ragione, uno o più componenti vengano a mancare, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con altri amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ovvero, in caso di impossibilità, all'individuazione e/o adozione di presidi organizzativi specifici equivalenti previsti dalla normativa.

3. Presidente

3.1. La persona Presidente convoca le adunanze del Comitato, ne fissa l'ordine del giorno, le presiede, ne prepara i lavori, dirige, coordina e modera la discussione.

3.2. La persona Presidente rappresenta il Comitato e sottoscrive a nome dello stesso i pareri da trasmettere ai soggetti deliberanti.

3.3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal componente del Comitato più anziano di carica o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età.

4. FUNZIONI E COMPITI

4.1 Il Comitato svolge funzioni anche per le società controllate, tiene debitamente conto delle specificità delle società controllate sotto il profilo operativo e assicura il rispetto delle specifiche disposizioni del Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del TUF in quanto applicabili.

4.2 Il Comitato svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione della Banca e delle società del Gruppo Banca Etica in materia di rischi e sistema di controlli interni.

Nello svolgimento delle proprie funzioni e compiti il Comitato pone particolare attenzione a tutte quelle attività strumentali e necessarie affinché il Consiglio di Amministrazione possa addivenire a una corretta ed efficace determinazione del Risk Appetite Framework e delle politiche di governo dei rischi.

4.3 Conformemente alle specifiche funzioni previste dalla Circolare n. 285, dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e dal Regolamento della Banca d'Italia, il Comitato svolge i seguenti compiti:

- individua e propone al Consiglio di Amministrazione della Banca, avvalendosi del contributo del Comitato Nomine, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo da nominare;
- formula il proprio parere sulle modifiche all'assetto organizzativo delle funzioni aziendali di controllo di competenza del Consiglio di Amministrazione, sull'adeguatezza delle risorse a queste assegnate, rispetto all'espletamento delle responsabilità;
- esamina preventivamente i programmi di attività, la congruità dei relativi budget e le relazioni annuali e periodiche delle funzioni aziendali di controllo indirizzate al Consiglio di Amministrazione della Banca e delle società del Gruppo;
- esprime valutazioni e formula pareri al Consiglio di Amministrazione sul rispetto dei principi cui devono essere uniformati il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale e dei requisiti che devono essere rispettati dalle funzioni aziendali di controllo, portando all'attenzione dei Consigli di Amministrazione della banca e delle società del gruppo gli eventuali punti di debolezza e le conseguenti azioni correttive da promuovere;
- contribuisce, per mezzo di valutazioni e pareri, alla definizione della politica aziendale di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo;
- verifica che le funzioni aziendali di controllo si conformino correttamente alle indicazioni e alle linee del Consiglio di Amministrazione e coadiuva quest'ultimo nella redazione del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, in materia di coordinamento e collaborazione degli Organi e Funzioni di Controllo, previsto dal Tit. IV, Cap. 3, Circolare n.285;
- valuta il corretto utilizzo dei principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidato, e a tal fine si coordina con la figura preposta alla redazione dei documenti contabili e con l'organo di controllo.

4.4 Con particolare riferimento ai compiti in materia di gestione e controllo dei rischi, il Comitato svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione:

- nella definizione e approvazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi. Nell'ambito del RAF di Gruppo, il Comitato svolge l'attività valutativa e propositiva necessaria affinché i Consigli di Amministrazione, possano definire e approvare gli obiettivi di rischio ("Risk appetite") e la soglia di tolleranza ("Risk tolerance");

- nella verifica della corretta attuazione delle strategie, delle politiche di governo dei rischi e del RAF;
- nella definizione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali, inclusa la verifica che il prezzo e le condizioni delle operazioni con la clientela siano coerenti con il modello di business e le strategie in materia di rischi.

4.5 Ferme restando le competenze del comitato remunerazioni, il comitato accerta che i criteri sottesi al sistema di remunerazione delle società del Gruppo siano coerenti con il RAF di Gruppo.

Il comitato e le funzioni di revisione interna, controllo dei rischi e conformità alle norme, della Banca e delle Società del gruppo, scambiano tutte le informazioni di reciproco interesse e, ove opportuno, si coordinano per lo svolgimento dei rispettivi compiti. Almeno un componente dell'Organo di controllo della società interessata partecipa ai lavori del comitato.

4.6 Il Comitato deve potersi avvalere di esperti esterni, o avvalersi per gli aspetti operativi delle strutture di Gruppo.

4.7 Il Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione quando necessario, per il tramite del proprio Presidente, sugli esiti dell'attività svolta nonché, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale, con apposita relazione sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

5. GESTIONE DELLE RIUNIONI

5.1. Il Comitato si riunisce, su convocazione della persona Presidente, ogni qualvolta si renda necessario deliberare in ordine alle materie di competenza, con anticipo rispetto alla riunione dell'organo competente a deliberare in ordine alle materie relativamente alle quali il Comitato deve esprimersi ovvero quando questi lo ritenga opportuno ovvero ne riceva richiesta da parte anche degli altri componenti del Comitato.

5.2. Le riunioni del Comitato sono convocate dalla persona Presidente - o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente indipendente più anziano di carica o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età - con preavviso di almeno tre giorni, mediante posta elettronica o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento dell'avviso, dando notizia degli argomenti all'ordine del giorno; la relativa documentazione deve essere trasmessa ai componenti il Comitato con adeguato anticipo.

Qualora siano presenti tutti i componenti, il Comitato si ritiene regolarmente costituito anche in mancanza di avviso di convocazione.

5.3. É ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

5.4 Possono essere invitati ad assistere senza diritto di voto alle riunioni del Comitato altre persone Consigliere di Amministrazione della Banca e delle società del Gruppo, le persone Presidenti dei Collegi Sindacali o loro delegati, componenti della Direzione Generale della Banca e delle società del Gruppo Banca Etica, e in generale altri soggetti la cui presenza, in relazione all'argomento trattato, possa essere ritenuta utile.

5.5 I componenti del Comitato sottoscrivono il verbale della riunione. Il verbale viene inserito nel Libro delle Adunanze e trasmesso alla persona Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla persona Presidente del Collegio Sindacale e, ove il Comitato lo ritenga opportuno, per quanto di competenza, al Direttore Generale e alla persona Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231/2001. Per le attività riferite alla controllata il verbale è trasmesso alle medesime funzioni sopra citate della Società controllata oltre alla persona Presidente del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. Qualora il verbale delle deliberazioni non possa essere predisposto in tempo per la riunione del Consiglio di Amministrazione nel corso della quale deve essere formulata la proposta o reso il parere, la persona Presidente del Comitato rende un'informativa, anche in forma orale, al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo o della Società controllata, nella prima adunanza utile, sulle determinazioni assunte dal Comitato stesso.

6. SPESE

Fermo restando il rimborso delle spese sostenute, ai componenti del Comitato spetta un compenso commisurato ai carichi di lavoro svolto, stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

7. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il Comitato verifica l'adeguatezza nel tempo del presente Regolamento e propone al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche o integrazioni.